


ALLEGATI al parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza

Si allega di seguito la proposta delle modifiche agli atti di PGT oggetto di Variante in riferimento a quanto prescritto in forma di condizione alla compatibilità con il PTCP.

I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche alla disciplina di Piano per effetto del recepimento di cui sopra.

Non sono riportate le modifiche aventi per oggetto la correzione di refusi e meri errori materiali.

- a. aggiornamento del perimetro del PLIS Rio Vallone così come risultante da DDP n. 13 del 22.02.2016
- b. inclusione delle aree contenute nel suddetto PLIS all'interno delle Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP



Elaborazione grafica: perimetro PLIS ex DDP n. 13 del 22.02.2016 e ambito della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica

Art. 132 Ambiti del parco locale di interesse sovracomunale del Rio Vallone		
1	Definizione	<p>Trattasi delle aree interessate dal "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Vallone" (PLIS), ai sensi della Legge Regionale n. 86/1983, corrispondenti alle aree agricole costituenti il bacino del Rio Vallone e dei torrenti Pissanegra, Cava e Cavetta.</p> <p>Il parco è gestito dal Consorzio del Parco del Rio Vallone, denominato C.P.R.V., istituito con delibera della Giunta Regionale n. 5/21784 del 23 Aprile 1992. Fanno parte del Consorzio i Comuni di: Aicurzio, Busnago, Basiano, Bellusco, Cavenago di Brianza, Cambiagio, Gessate, Mezzago, Masate, Ornago, Sulbiate e Verderio Inferiore, come da deliberazione di G.P. di Milano n. 572/05 del 27/07/2005 e di C.P. di Lecco n. 74 del 30/09/2005.</p>
1 bis ¹	Confini del parco	<p>La rappresentazione grafica del perimetro del PLIS sulla cartografia del PdR 2008 – variante 2015 si intende indicativa e non probante: la verifica puntuale circa l'effettività del perimetro dovrà essere effettuata con riferimento agli atti del D.D.P. n. 13 del 22 febbraio 2016.</p>
2	Obiettivi	<p>Il PdR 2008 - variante 2015, per le aree comprese nel PLIS, persegue lo scopo di disciplinare il territorio interessato in forma consortile con tutti i comuni del parco stesso, per raggiungere i seguenti fini:</p>

¹ Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere della Provincia di Monza e della Brianza

		<ul style="list-style-type: none"> - la gestione armonica del territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione ambientale; - la razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a parco; - la realizzazione di economie e di servizi più avanzati di quanto, singolarmente, ogni Comune potrebbe ottenere; - l'individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici opportuni, di attrezzature e quant'altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la cittadinanza dei Comuni associati; - la promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico.
3	<i>Strumenti di attuazione</i>	<p>Le previsioni degli ambiti si attuano mediante Piano Particolareggiato, che perseguirà l'obiettivo principale della salvaguardia e della tutela dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici, nel rispetto delle attività agricole esercitate, con possibilità di spazi per attività pubbliche connaturate ai valori ambientali.</p>
4	<i>Contenuti del Piano Particolareggiato</i>	<p>Nell'ambito del Piano Particolareggiato dovranno essere rispettate le indicazioni del PTCP, con la possibilità di ridefinire, secondo il principio del maggior dettaglio di scala subordinato agli opportuni approfondimenti tecnici ed il necessario confronto con la Provincia, i perimetri delle aree di rilevanza paesistica (non edificabili), delle aree di pregio (quali i corridoi ecologici principali, i corridoi ecologici secondari, i corridoi ecologici dei corsi d'acqua, i gangli principali e secondari, i gangli della rete ecologica, i varchi perimetrati e non perimetrati).</p> <p>Il Piano Particolareggiato dovrà definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri per il mantenimento, il recupero e la riqualificazione dell'assetto naturale e paesistico, nonché per la continuazione delle normali attività agricole; - gli interventi per la conservazione, il recupero, la valorizzazione delle emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree degradate da destinare a fini ricreativi e paesaggistici; - i criteri e le modalità per la conservazione e la ricostruzione della vegetazione forestale in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove è possibile, la conversione dei boschi cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto; - il divieto di realizzare nuovi insediamenti fatti salvi quelli espressamente previsti dal piano attuativo,

		<p>nonché quelli destinati allo svolgimento dell'attività agricola produttiva, in conformità con gli artt. 59 e 60 della LGT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi per la salvaguardia degli specchi e del corso d'acqua, con particolare riferimento alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla conservazione ed al recupero delle sponde e della vegetazione acquatica; - i criteri per il mantenimento delle caratteristiche architettoniche dell'edilizia, anche rurale, attraverso recuperi conservativi, restauri e ristrutturazioni edilizie; - il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, nonché il divieto di allestimento di impianti fissi, di percorsi e di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati e comunque secondo le indicazioni del piano particolareggiato; - le attrezzature e gli interventi per l'esercizio delle attività ricreative compatibili con i caratteri naturali e paesistici del parco, con particolare riferimento al sistema dell'accessibilità interna (rete dei sentieri pedonali, piste ciclabili, percorsi didattici); - le aree e gli immobili da acquisire in proprietà pubblica; - le modalità per la cessazione delle eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati. <p>5 <i>Prescrizioni transitorie</i></p> <p>Fino all'approvazione del piano particolareggiato, le porzioni di territorio comprese nel PLIS si definiscono "area di rilevanza agricola", nella quale si applicano i disposti di cui al Titolo II della LGT. In assenza del Piano Particolareggiato sono vietati</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di modifica del regime e/o della composizione delle acque, se non operata dagli Enti istituzionalmente competenti; - tutte le alterazioni e mutazioni morfologiche del suolo, ad esclusione dell'attività di mantenimento delle colture agricole; - gli spostamenti di terra e/o i livellamenti che non siano di miglioramento dell'assetto idrogeologico preesistente; - la rimozione permanente delle alberature ad alto fusto esistenti fuori dal bosco, delle siepi arboree ed arbustive lungo i margini di strade pubbliche e private, corsi d'acqua o coltivi; - la trasformazione dei boschi, nel rispetto del Piano di Indirizzo Forestale delle provincie e della L.r. 27/2004;
--	--	--

- la costruzione di recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4 dell'art. 133;
- il deposito di materiali di qualsiasi tipo se non agricolo;
- In assenza del Piano Particolareggiato è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione non pertinente alla conduzione dei fondi agricoli.

Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo ineditato, si prescrive che le edificazioni destinate alla residenza dei coltivatori siano prioritariamente ricavate attraverso il recupero degli edifici esistenti; ove dimostrata l'impossibilità di ricavare sufficienti spazi residenziali all'interno degli edifici esistenti, le nuove edificazioni saranno realizzate preferibilmente in prossimità dei complessi rurali esistenti.

Per tutte le costruzioni pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, residenziali o produttive, è richiesta la disponibilità, in base al fascicolo aziendale del SIARL, di un lotto minimo di intervento, inteso come superficie accorpata del sedime su cui sorgeranno gli edifici. Ai fini della definizione del lotto minimo si stabiliscono le seguenti superfici:

- coltivazioni estensive: 8.000 mq
- coltivazioni specializzate (ad es.: florovivaistiche, orticole, etc.): 4000 mq,
- allevamenti zootecnici: 4.000 mq

Sono altresì definite le seguenti superfici minime aziendali (definite in base al fascicolo SIARL):

- coltivazioni estensive: 10 ha
- coltivazioni specializzate (ad es.: florovivaistiche, orticole, etc.): 3 ha
- allevamenti zootecnici: 1 ha

Gli allevamenti sono ammessi nel limite di 30 q.li di peso vivo per ettaro. Per quanto attiene agli allevamenti di cavalli nell'ambito di aziende agricole è fatto obbligo l'utilizzo di scuderie a rastrelliera e non a box chiuso.

Sostenibilità economica. Ogni progetto edilizio deve essere subordinato alla necessità aziendale e alla sua sostenibilità economica, dimostrata attraverso idonea documentazione tecnica, a firma di tecnico del settore, relativa al ciclo produttivo, canale di commercializzazione, tipologia e dimensionamento dei fabbricati, smaltimento delle deiezioni animali.

Mitigazione ambientale. E' fatto obbligo di messa a dimora di siepi campestri e/o filari arborei di specie autoctona (indicati nei successivi articoli).

- c. integrazione della disciplina del Piano delle Regole al fine di garantire il recepimento dell'art. 34 delle norme del PTCP in caso di mancata attuazione delle previsioni vigenti

CAPO III**Funzionalità urbana**

Art. 69 Aree interessate da Piani Attuativi approvati		
1	<i>Definizione</i>	Le aree interessate da Piani Attuativi approvati sono identificate sui documenti <ul style="list-style-type: none"> - "PdR 14a.1 Quadro territoriale generale", - "PdR 14b.1 Quadro territoriale. Ornago Ovest", - "PdR 14c.1 Quadro territoriale. Ornago est". Tali aree sono disciplinate in conformità ai disposti del precedente art. 12.
2 ²	<i>Previsioni ricadenti in Ambiti di Interesse Provinciale</i>	Qualora le previsioni di cui al comma 1, ancorchè ricadenti all'interno di "Ambiti di Interesse Provinciale" (AIP) così come individuati dal PTCP vigente, non dovessero trovare attuazione entro i termini stabiliti dalla relativa convenzione urbanistica, l'eventuale previsione di nuovi interventi di trasformazione comportanti consumo di suolo dovrà essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 34 del PTCP.

CAPO IV.**Ambito territoriale T4: dell'industria**

Art. 101 Indici e parametri		
1 qua ter	<i>Disposizione specifica</i>	Nell'area specificamente perimetrata e identificata dal simbolo (◆), non si applicano i disposti di cui ai precedenti commi del precedente articolo, in quanto vigono i disposti della convenzione sottoscritta con procedimento SUAP, con conseguente specifica disciplina specifica delle potenzialità edificatorie. Sulle medesime aree, fino alla scadenza della convenzione, non si applicano i disposti di cui al successivo art. 101bis. Qualora le previsioni di cui al presente comma, ancorchè ricadenti all'interno di "Ambiti di Interesse Provinciale" (AIP) così come individuati dal PTCP vigente, non dovessero trovare attuazione entro i termini stabiliti dalla citata convenzione, l'eventuale previsione di nuovi interventi di trasformazione comportanti consumo di suolo dovrà essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 34 del PTCP. ³

² Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza

³ Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza

- d. rettifica degli ambiti agricoli di interesse strategico attraverso lo stralcio delle aree corrispondenti a insediamenti esistenti, in quanto effettivamente riconoscibili quali errori materiali ai sensi dell'art. 7.3 delle norme del PTCP

CAPO V.**Ambito territoriale T5: del territorio naturale**

Art. 120 Ambiti agricoli strategici		
1	<i>Generalità</i>	<p>Il PdR 2008 – variante 2015, sui documenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – “PdR 14a.1 Quadro territoriale generale”, – “PdR 14b.1 Quadro territoriale. Ornago Ovest”, – “PdR 14c.1 Quadro territoriale. Ornago est”, <p>individua le aree agricole strategiche in ottemperanza ai disposti dell'art. 6 del PTCP.</p> <p>Nelle aree agricole strategiche si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005 (articoli 59 a 62bis). Sono fatte salve le previsioni infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità di livello sovracomunale.</p>
2	<i>Specificità: requisiti e divieti</i>	<p>Fermi restando i disposti di legge che regolano l'esercizio delle attività agricole, zootecniche e silvoforestali, nelle aree agricole strategiche sono ammessi anche i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, esclusivamente nei casi in cui detti impianti siano funzionali all'esercizio dell'attività agricola; - realizzazione della viabilità interpoderale funzionale all'esercizio dell'attività agricola e viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile. <p>Nelle aree agricole strategiche è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari ad eccezione di quelli volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio.</p> <p>Le norme stabilite dal PdR 2008 – variante 2015 in materia di ambiti agricoli strategici si applicano in piena compatibilità con i disposti di cui all'art. 6 delle NdA del PTCP.</p>
3	Soppresso	(...)
4	<i>Ambiti agricoli rappresentativi del paesaggio agrario</i>	<p>In ottemperanza ai disposti dell'art 22 del PTCP, il PGT identifica gli ambiti agricoli rappresentativi del paesaggio agrario in coincidenza delle aree agricole strategiche.</p>

- e. adeguamento degli atti di PGT rispetto alla classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza e conseguente coerenza della disciplina con riferimento a fasce di rispetto stradale, corridoi di salvaguardia, accessi laterali e intersezioni

Art. 126 Strade di rilevanza territoriale		
1	<i>Definizione</i>	<p>Si definiscono <i>Strade di Rilevanza Territoriale</i>, specificamente individuate sui documenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - "PdR 14a.1 Quadro territoriale generale", - "PdR 14b.1 Quadro territoriale. Ornago Ovest", - "PdR 14c.1 Quadro territoriale. Ornago est", <p>i tronchi stradali appartenenti al sistema della viabilità sovralocale, di collegamento tra comuni o di livello provinciale.</p>
2	<i>Distanza delle recinzioni</i>	<p>Lungo le <i>Strade di rilevanza territoriale</i> il PdR 2008 – variante 2015 stabilisce la seguente distanza minima delle recinzioni dal ciglio stradale (esistente o di progetto):</p> <p style="text-align: center;">per tutte le aree comprese nell'ambito territoriale T5 De = min. m 30,00</p> <p style="text-align: center;">per tutte le aree comprese negli ambiti territoriali T1, T2, T3, T4 Dr = in allineamento lungo il ciglio strada</p>
3	<i>Distanza degli edifici</i>	<p>Lungo le <i>Strade di rilevanza territoriale</i> il PdR 2008 – variante 2015 stabilisce la seguente distanza minima degli edifici dal ciglio stradale (esistente o di progetto):</p> <p style="text-align: center;">per tutte le aree comprese nell'ambito territoriale T5 De = min. m 30,00</p> <p style="text-align: center;">per tutte le aree comprese negli ambiti territoriali T1, T2, T3, T4 De = min. m 5,00</p>
4	<i>Altre disposizioni</i>	<p>Le aree comprese tra il ciglio stradale e le recinzioni non comprese nella proprietà dell'ente, potranno essere utilizzate per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazioni a prato, con presenza di vegetazione arbustiva non conformata a siepe, con altezza massima inferiore a m 1,00, - sistemazioni a parcheggio. <p>Nelle aree di cui al precedente capoverso è vietato il deposito di materiali e manufatti in genere.</p> <p>Le aree interne alle recinzioni, comprese nella fascia definita dalla distanza minima degli edifici dalle strade <i>De</i>, sono di esclusivo godimento privato, fatto salvo il divieto di realizzazione di costruzioni.</p> <p>E' vietato collocare edifici accessori ad una distanza dal</p>

5 ⁴	<i>Accessi laterali e intersezioni</i>	<p>ciglio stradale inferiore a quella dell'edificio principale di cui sono pertinenza.</p> <p>Il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di accessi carrai e intersezioni è subordinato a quanto stabilito dal c.d. Codice della Strada</p>
----------------	--	---

⁴ Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza